

COMUNE DI VILLANOVA
SULL'ARDA

(PROVINCIA DI PIACENZA)

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SOCIALE PROFESSIONALE NELL'AREA FAMIGLIA,
MINORI E TUTELA MINORI, DI ATTIVITA' DI EDUCATIVA
TERRITORIALE PER ADULTI DISABILI E FRAGILI E DI
SEGRETARIATO SOCIALE
A FAVORE DEI COMUNI DI CASTELVETRO PIACENTINO E
VILLANOVA SULL'ARDA**

PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

INDICE

- 1) *Oggetto dell'appalto e quantificazione delle prestazioni.*
- 2) *Durata del servizio - rinnovi e proroghe.*
- 3) *Corrispettivo e modalità di pagamento.*
- 4) *Revisione dei prezzi.*
- 5) *Modalità di svolgimento dei servizi.*
- 6) *Organizzazione e caratteristiche dei servizi.*
- 7) *Localizzazione dei servizi.*
- 8) *Requisiti del personale.*
- 9) *Oneri, funzioni e responsabilità a carico dell'aggiudicatario.*
- 10) *Oneri a carico dell'Amministrazione.*
- 11) *Responsabile dei servizi.*
- 12) *Polizze assicurative.*
- 13) *Sistema di monitoraggio e controllo della qualità da parte dell'Amministrazione appaltante.*
- 14) *Controllo interno di qualità - obblighi della ditta aggiudicataria.*
- 15) *Scioperi*
- 16) *Importi stimati a base d'asta e criteri di aggiudicazione*
- 17) *Divieto di cessione e subappalto del Servizio*
- 18) *Penalità*
- 19) *Risoluzione del rapporto contrattuale – Recesso*
- 20) *Cauzioni*
- 21) *Spese contrattuali*
- 22) *Clausola compromissoria e Foro competente*
- 23) *Norme finali*

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e quantificazione delle prestazioni

L'oggetto del presente capitolato è la gestione dei seguenti servizi che costituiscono insieme l'oggetto principale del servizio:

- **Servizio di Assistenza sociale professionale nell'area Famiglia, minori e tutela minori** da intendersi nello specifico come l'insieme delle funzioni relative alla vigilanza, protezione dei minori di fronte a difficoltà e a carenze di gestione nel ruolo genitoriale, che devono essere attivati in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia;

- **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili** da intendersi come sviluppo di una rete di servizi che promuova e gestisca interventi e accesso alle risorse e alle opportunità;

- **Servizio di Segretariato Sociale** da intendersi come servizio volto a supportare l'attività del servizio sociale professionale in relazione ad attività di back office e alla gestione di debiti informativi.

Le prestazioni saranno rese a favore del Servizio Sociale Associato dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda sulla base della Convenzione dagli stessi stipulata per la Gestione associata dei servizi sociali nell'area minori, famiglie, tutela minori, disabilità e fragilità adulta. Il Comune di Villanova sull'Arda (di seguito Comune) è capifila di tale Convenzione e pertanto titolato ad agire anche per conto del Comune di Castelvetro Piacentino.

Le prestazioni possono essere quantificate in un fabbisogno per il triennio così suddivise:

- n. **5.616** ore per il **Servizio di Assistenza sociale professionale nell'area Famiglia, minori e tutela minori**;
- n. **5.616** ore per il **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili**;
- n. **4.680** ore per il **Servizio di Segretariato sociale**;

per un monte ore complessivo pari a **15.912 ore**.

Art. 2 - Durata del servizio - rinnovi e proroghe

L'appalto di cui al presente capitolato ha inizio il giorno 01.01.2023 e ha durata fino al 31.12.2025.

Su richiesta del Comune di Villanova sull'Arda, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza del termine contrattuale il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione; la ditta, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali. Tale periodo non potrà comunque essere superiore ai 6 mesi.

Art. 3 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il costo del servizio viene definito sulla base del prezzo orario per operatore, comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato.

Il corrispettivo per l'adempimento, che il Comune pagherà alla Ditta Aggiudicataria, è determinato dal prezzo orario offerto dalla Ditta stessa in sede di gara moltiplicato

per il numero di ore effettivamente prestate nel periodo 01/01/2023 - 31/12/2025, con riferimento al monte-ore, quantificato per il periodo di affidamento, in **15.912** ore e alla base d'asta di €. **370.749,60** al netto di IVA. E' inoltre riconosciuto alla ditta aggiudicataria un corrispettivo (soggetto a ribasso in sede di gara) pari a € 1.000,00 annui, per complessivi **€ 3.000,00 per i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio.**

Data la tipologia dei servizi, il monte ore complessivo è da intendersi assolutamente indicativo. Quindi il Comune ha la facoltà di ridurlo a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta alla Ditta Aggiudicataria, che non potrà sollevare eccezione alcuna. In tal caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali stabilite. Parimenti la Ditta Aggiudicataria è obbligata ad effettuare prestazioni per un numero di ore superiore (entro il limite del 20%) a quello previsto al presente articolo, previa richiesta scritta da parte del Comune. La possibilità di ampliamento o riduzione del numero di ore è da intendersi distinto per singoli servizi.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante mandato, entro i termini di legge dalla data di ricevimento di fatture mensili, regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione e che non emergano anomalie a seguito delle verifiche da effettuare a norma di legge.

Le fatture dovranno essere trasmesse in modalità elettronica, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, tramite posta elettronica certificata, a: comune.villanova@sintranet.legalmail.it indicando il Codice Univoco: **H1QEBO**

Le fatture dovranno contenere altresì l'indicazione del CIG relativo all'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a non emettere fattura anticipatamente alla sottoscrizione del contratto.

La Ditta Aggiudicataria assume, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornisce gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale, sul quale verranno disposti i pagamenti.

La Ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria." L'esecuzione di transazioni avvenute senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti.

Art. 4 - Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 SETTEMBRE dell'anno precedente a quello di applicazione;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;

- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;
- La revisione del prezzo potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dei Servizi

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente e con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da:

- A) personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione dei servizi e da comunicarsi singolarmente con cognome e nome, data e luogo di nascita, titolo di studio e qualifica professionale a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione definitiva del servizio;
- B) coordinamento tecnico degli operatori affidato ad apposito incaricato.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta Aggiudicataria la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto. Gli operatori dovranno altresì raccordarsi, oltre che alla Ditta di appartenenza, anche al Servizio Sociale Associato, con cui sono tenuti a collaborare per ogni aspetto delle attività.

Art. 6 - Organizzazione e caratteristiche dei servizi

La Ditta Aggiudicataria dovrà organizzare il funzionamento dei Servizi in oggetto con riferimento all'ambito territoriale e svolgere funzioni e compiti secondo i programmi e gli obiettivi stabiliti dal Servizio Sociale Associato.

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione ed in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni socio assistenziali realizzate e fissate dal Servizio Sociale Associato in collaborazione con i servizi preposti alla pianificazione degli interventi socio sanitari competenti a livello distrettuale.

Gli orari di funzionamento dei servizi saranno definiti dal Servizio Sociale Associato coerentemente con gli orari di funzionamento dei servizi comunali.

6.1 - Servizio di Assistenza sociale professionale nell'area Famiglia, minori e tutela minori;

Per la delicatezza e la complessità di quest'area di intervento è necessario ricorrere ad un livello specialistico che fornisca servizi e interventi a garanzia dell'effettiva tutela dei diritti dei minori, attui interventi mirati nella prevenzione al disagio dell'infanzia e dell'adolescenza, sostenga e renda più stabili le condizioni delle famiglie, supportando i genitori nella relazione con i figli e nelle loro competenze educative ed affettive.

Il Servizio Tutela Minori svolge due funzioni principali, integrati fra loro:

1. Funzione di assistenza, sostegno e di aiuto nella genitorialità alle famiglie
2. Funzioni relative alla vigilanza, protezione dei minori di fronte a difficoltà e a carenze di gestione nel ruolo genitoriale, che devono essere attivati in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia

Le due suddette competenze del servizio tutela minori devono essere espletate in maniera integrata in quanto il principio su cui si fondano è quello di aiutare la famiglia ad attuare processi di cambiamento, operando per favorire la responsabilizzazione dei genitori a svolgere adeguatamente il proprio ruolo al fine di garantire al minore il diritto di crescere serenamente nella propria famiglia.

Per tali funzioni vengono definite le seguenti aree d'intervento:

- assistenza alle famiglie e ai minori (counseling, interventi educativi domiciliari, assistenza economica, raccordo con istituti scolastici..)
- sostegno alla genitorialità
- vigilanza e protezione dei minori
- inserimento in comunità educative residenziali/case famiglia
- affido familiare (istruttoria, sostegno alla famiglia d'origine e affidataria, interventi di sensibilizzazione)
- interventi connessi all'adozione (istruttoria, post-adozione)
- interventi relativi ai minori denunciati ai sensi del DPR448/88 (questa attività riguarda i minori residenti segnalati dalla magistratura minorile a seguito di reati commessi di varia natura)
- interventi connessi alle separazioni conflittuali dei genitori/mediazione familiare
- interventi a favore di minori vittime di abuso e maltrattamenti
- procedure ed accertamenti (segnalazioni-indagini-esecuzione dei provvedimenti) per Autorità Giudiziaria (Procura Minorile, Procura Minorile Penale, Tribunale per i Minorenni, Procura Penale, Tribunale Ordinario, Giudice Tutelare, Forze dell'Ordine)
- procedure inerenti alle segnalazioni di evasione scolastica e inadempienze vaccinali in applicazione delle normative vigenti
- applicazione sperimentale modello transculturale
- sperimentazione progetto provinciale "Famiglia affianca Famiglia"

Il Servizio Sociale "Tutela Minori" esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con il Servizio di "Psicologia di Base" e UONPIA (unità operativa neuropsichiatria infantile) dell'A.USL. di Piacenza.

6.2 - Servizio educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili

Quest'attività è costituita dagli interventi volti a persone adulte in condizioni di marginalità sociale, spesso dovuta a deficit rilevanti di tipo fisico o psichico ascrivibili ad una disabilità, ma in molti casi anche dovute a cause legate alla perdita del lavoro in età avanzata, a deprivazione culturale che ostacola la stabilità lavorativa e relazionale, a vissuti familiari precari, all'assenza di reti di sostegno, La funzione del Servizio Educativo Territoriale sarà pertanto quella di lavorare per migliorare la qualità della vita favorendo il benessere delle persone, delle famiglie e della comunità locale, operando per la conoscenza e la valorizzazione del territorio e del contesto sociale in cui si opera, promuovendo le relazioni, i legami sociali e le opportunità esistenti, in risposta ai bisogni del singolo e della comunità di appartenenza, lavorando per la partecipazione e il coinvolgimento degli attori interessati dal progetto, nonché per l'attivazione di risorse della rete formale e informale, in una logica di integrazione, scambio e coesione sociale.

In tale ottica dovranno essere gestite le seguenti attività:

AREA DISABILI

Funzioni da espletare:

- Consulenza, sostegno ed “accompagnamento” al disabile e alla sua famiglia;
- Inserimento in attività di tempo libero, ricreative e di socializzazione, di vacanza e sportive,
- Sostegno ed accompagnamento degli utenti in progetti di formazione professionale;
- Inserimento e addestramento lavorativo in ambiente di lavoro (normale o protetto) a fini occupazionali;
- Inserimento in ambiente lavorativo a scopo terapeutico e socioriabilitativo;
- Erogazioni economiche quali impegno di frequenza-incentivi;
- Attività e prestazioni socio –educative;
- Collaborazione con il Servizio sociale professionale nell'ottica della massima integrazione professionale e degli interventi (Ammissione all'assistenza domiciliare alternativa al ricovero e sostegno della permanenza in famiglia del disabile; Assegni di cura; Sussidi economici a integrazione del reddito; Inserimenti in Centri o strutture socio-riabilitativi e socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali);

AREA ADULTI IN SVANTAGGIO SOCIALE

Funzioni da espletare:

- Inserimento lavorativo ai fini occupazionali;
- Inserimento in ambiente lavorativo a scopo di reinserimento sociale;
- Aiuti economici, sia monetari che in beni di prima necessità, anche attraverso la collaborazione con il privato sociale e le associazioni di volontariato;
- Orientamento relativo all'accesso ai servizi;
- Percorsi di accompagnamento per il raggiungimento dell'autonomia personale;

- Programmazione, promozione e gestione di attività di socializzazione e tempo libero anche in collaborazione con associazioni di volontariato e di famiglie;
- Sostegno alla domiciliarità per persone a rischio di istituzionalizzazione;

6.3 - Servizio di segretariato sociale

Oltre a supportare l'attività del servizio sociale professionale in relazione ad attività di back office e alla gestione di debiti informativi, tale servizio avrà il compito di coordinare le comunicazioni con l'utenza rispetto alla complessiva attività del Servizio Sociale Associato e degli Sportelli Sociali dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda.

Art.7 - Localizzazione dei Servizi

Le prestazioni verranno attuate nelle sedi del Servizio Sociale Associato, ubicate presso i singoli Comuni o in locali in comodato d'uso, e in generale sul territorio dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda per le specifiche attività connaturate ai servizi oggetto del presente capitolato.

Art.8 - Requisiti del personale

La Ditta Aggiudicataria, nell'assicurare lo svolgimento del servizio, dovrà garantire prestazioni continuative mediante l'utilizzo di personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) per il **Servizio di Assistenza Sociale nell'area Famiglia, minori e tutela minori:**

- Possesso di titolo di studio fra i seguenti: Laurea Magistrale nella classe LM87 (Servizio Sociale e politiche sociali); Laurea Triennale L39 (Servizio Sociale); Laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali); Laurea classe 6 (Scienze del Servizio Sociale); Laurea sperimentale quadriennale in Servizi Sociali; Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, o altro titolo riconosciuto equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti, con inquadramento secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori del settore per tale profilo professionale;
- Iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali;

b) per il **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili** possesso del titolo di studio previsto dalla normativa e abilitante all'esercizio della professione di Educatore:

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione;

OPPURE in subordine

- Operatori in possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento alle scuole di grado

preparatorio, diploma di tecnico ai servizi sociali, operatore dei servizi-sociali, con comprovata esperienza, almeno triennale documentata attraverso attestati dei precedenti datori di lavoro e neolaureandi in uno dei seguenti corsi di laurea: psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione;

- Altre figure richieste dal Comune e che l'Impresa riterrà opportune, con qualificazione ed esperienza, di almeno un anno in servizi analoghi, adeguata all'implementazione di azioni particolari e/o innovative nei servizi a sostegno ed integrazione della disabilità e della fragilità.

c) per il **Servizio di Segretariato Sociale**

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria

d) Per tutto il personale proposto:

- Possesso di patente di guida di categoria B;
- Buone competenze informatiche di base e capacità di utilizzo dei portali specifici per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- Idonee capacità relazionali, di lavoro in équipe, disponibilità a flessibilità oraria, conoscenza dell'organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Per le caratteristiche del servizio in oggetto **sussiste l'obbligo di applicazione della clausola sociale** ai sensi dell'art. 50 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e delle recenti Linee Guida n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 114 del 13/02/2019 (G.U.R.I. Serie Generale n. 50 del 28/02/2019).

Art.9 - Oneri, funzioni e responsabilità a carico dell'aggiudicatario

In termini generali la ditta aggiudicataria si impegna affinché nella fornitura dei servizi di cui al presente capitolato:

- si realizzi una puntuale e corretta organizzazione e gestione delle attività;
- sia garantita la caratteristica laica e pubblica dell'attività;
- siano garantiti livelli di prestazione e di servizi conformi alla normativa vigente;
- sia garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

La Ditta aggiudicataria si obbliga:

- ad assumere servizio entro e non oltre il giorno 01.01.2023;
- a realizzare puntualmente quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- a garantire la presenza e la prestazione professionale dei propri operatori;
- a garantire la piena disponibilità degli operatori in possesso dei requisiti indicati all'art.8;
- a garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti mediante occasioni di formazione e di riqualificazione per minimo 8 ore all'anno, fornendo al Comune adeguata documentazione relativa alla programmazione e allo svolgimento dell'attività formativa;
- ad assicurare la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione degli operatori, con personale in possesso degli stessi requisiti del personale

titolare, per assenze superiori ai 30 giorni in tutti i casi in cui tali assenze siano riconducibili a motivi previsti dal contratto collettivo di lavoro, includendo in ogni caso l'assenza per maternità, malattia, infortunio o caso analogo;

- in caso di sostituzione definitiva di un operatore, la Ditta Aggiudicataria dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio Sociale Associato. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Responsabile del Servizio Sociale Associato, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- a rispettare, nei confronti del proprio personale, i vigenti specifici contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo;
- garantire al personale impiegato la formazione per la prevenzione dei rischi legati all'epidemia COVID 19;
- fornire il personale dei D.P.I. adeguati alle caratteristiche della prestazione individualizzata nel contesto della fase di criticità epidemiologica.

Si impegna, altresì,

- ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata ed al rischio di infortunio subito dagli operatori;
- a comunicare il nominativo del soggetto che assumerà gli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e ad assolvere agli obblighi di formazione ed informazione nei confronti degli operatori, che dovranno essere muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale; si impegna inoltre a segnalare al Comune ogni problematica inerente la sicurezza che dovesse eventualmente emergere durante l'esecuzione del servizio e che non fosse contemplata nel documento di valutazione dei rischi;
- a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori, il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici ed il codice di comportamento dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri per gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute per il personale, per gli utenti e comunque per ogni soggetto coinvolto o interessato dal servizio, nell'ambito dell'**emergenza sanitaria COVID-19** per tutta la sua durata.

L'aggiudicatario dovrà aver adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:

- avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
- avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento UE 679/2016.

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso i Comuni del buon andamento del servizio assunto, di tutto il materiale e dell'attrezzatura ricevuta in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti e/o soci.

Nella conduzione del servizio la Ditta Aggiudicataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose.

Compete alla Ditta Aggiudicataria ogni responsabilità anche per danni all'utenza o

a danni causati da fatti inerenti il servizio.

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6.1, 6.2 e 6.3 la ditta dovrà prevedere la possibilità di un rimborso spese, a proprio carico, per l'utilizzo della propria autovettura da parte degli operatori se non fornita dalla ditta stessa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire la partecipazione degli operatori a percorsi di formazione organizzati dai Comuni, da Enti esterni o direttamente dalla Ditta stessa, anche su proposta del Responsabile del Servizio Sociale Associato, volti a qualificare le attività svolte nell'ambito dei servizi di cui al presente capitolato.

Tali iniziative dovranno essere espletate di norma nell'ambito dell'orario di servizio. I costi di partecipazione a tali attività (ad es.: costi di iscrizione, trasferte, spese alberghiere, ecc....) saranno a carico della Ditta.

Il personale assegnato ai servizi dovrà partecipare ai momenti di coordinamento previsti dall'organizzazione del Servizio Sociale Associato.

Presso la sede dei servizi dovrà essere tenuto un apposito registro contenente i dati del personale in attività e le annotazioni dell'orario d'ingresso e di uscita.

Art. 10 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Saranno a carico dei Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda:

- a) la messa a disposizione dei locali per la realizzazione dei servizi;
- b) la fornitura degli arredi di base necessari al funzionamento dei servizi;
- c) la messa a disposizione di autovetture di servizio qualora si renda necessario il trasporto di utenti.

Art. 11 - Responsabile dei servizi

La Ditta Aggiudicataria dei servizi dovrà comunicare, a seguito del provvedimento formale di aggiudicazione, nome e cognome del Responsabile del Servizio, il quale dovrà rapportarsi con Responsabile del Servizio Sociale Associato in qualità di referente tecnico.

Art. 12 - Polizze assicurative

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse o conseguenti, derivino ai Comuni di Castelvetro Piacentino e Villanova sull'Arda o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta è pertanto obbligata a contrarre a favore del personale e degli utenti una polizza assicurativa R.C. verso terzi con un massimale di almeno €. 3.000.000,00 a copertura dei rischi del servizio, e a consegnarne copia al Comune di Villanova sull'Arda prima dell'inizio del servizio che ne valuterà l'idoneità.

Art. 13 - Sistema di monitoraggio e controllo della qualità da parte dell'Amministrazione Appaltante

Il Comune di Villanova sull'Arda applicherà un proprio sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità del servizio, che si fonderà su precisi indicatori e rilevamenti periodici. All'avvio dei servizi verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria, strumenti e modalità di verifica e controllo.

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dal Comune.

Quest'ultimo si riserva, pertanto

1. la supervisione generale dei servizi;
2. la richiesta, in qualsiasi momento e per giusta causa, di sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale indispensabile per la specificità dei servizi.

In tal caso la Ditta, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedere alla sostituzione entro i termini fissati dal Comune.

La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà preceduta da regolare contestazione dirigenziale scritta notificata alla Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, in carenza di controdeduzioni, la richiesta s'intende accolta.

Al termine del contratto è prevista una verifica sulla gestione complessiva dei servizi di cui trattasi.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili della Ditta Aggiudicataria e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla Ditta stessa.

Art. 14 - Controllo interno di qualità - Obblighi della Ditta aggiudicataria

La Ditta Aggiudicataria deve dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente al Comune, il quale potrà anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici.

Art.15 - Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali, se ed in quanto previste. I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti, di cui la Ditta è comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione, verranno detratti dal computo mensile.

Art. 16 - Importi stimati a base d'asta e criteri di aggiudicazione

L'importo massimo presunto dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 con l'organizzazione indicata dal presente capitolato e per tutti i servizi di cui all'art. 6, è complessivamente pari a **€ 436.041,20 oltre I.V.A., di cui € 373.749,60 a base di gara (di cui € 3.000,00 per i costi sostenuti dall'aggiudicatario relativamente alla progettazione, gestione e coordinamento del servizio) ed € 62.291,60 per l'opzione di proroga tecnica semestrale.**

così suddivisi:

- **Servizio di assistenza sociale professionale nell'area della tutela minori: € 133.660,80** oltre I.V.A.;
- **Servizio educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili: € 133.660,80** oltre I.V.A.;
- **Servizio di segretariato sociale: € 103.428,00** oltre I.V.A.;

- **Attività di progettazione, gestione e coordinamento del Servizio: € 3.000,00** oltre I.V.A.;

Non sono previsti costi per la sicurezza da interferenza in quanto trattasi di prestazione intellettuale.

L'importo è determinato sul totale presunto delle ore indicate all'art. 1 - (Oggetto dell'Appalto e Quantificazione delle prestazioni) - moltiplicato per la seguente base d'asta oraria:

- **€ 23,80** (ventitré/80) per i servizi svolti dal **Servizio di Assistenza Sociale nell'area Famiglia, minori e tutela minori** per complessive presunte **n. 5.616** ore (n. 1 assistente sociale full time livello D2);
- **€ 23,80** (ventitré/80) per i servizi svolti dal **Servizio Educativo territoriale a favore di adulti disabili e fragili** per complessive presunte **n. 5.616** ore (n. 1 educatore full time livello D2);
- **€ 23,30** (ventitré/30) nel caso di prestazioni educative rese da personale inquadrato nel livello D1;
- **€ 22,10** (ventidue/10) per i servizi svolti dal **Servizio di segretariato sociale** per complessive presunte **n. 4.680** ore (n. 1 operatore part time 30 ore settimanali inquadrato nel livello C1);

oltre al corrispettivo per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento richiesta per l'espletamento del presente appalto e riconosciuta nella misura di **€ 1.000,00** annui pari ad **€ 3.000,00** per i tre anni di esecuzione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di ampliare o eventualmente ridurre il servizio alle medesime condizioni del presente capitolato.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

L'importo per l'attività di progettazione, gestione e coordinamento dovrà essere frazionato in misura uguale ad incremento delle fatture mensili per la durata dell'affidamento del servizio. Il relativo importo sarà arrotondato al secondo decimale.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura emessa distinta per singoli servizi, previa attestazione del Responsabile del Servizio Sociale Associato di regolare svolgimento del servizio.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art.3 della normativa suddetta. Il Comune verificherà, in occasione di

ogni pagamento, nei confronti della ditta appaltatrice, e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

La gara è indetta mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016 -, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo decreto.

L'aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta che consegue il punteggio più elevato risultante dalla somma dei seguenti punteggi, attribuiti da un'apposita commissione tecnica:

5.1. offerta relativa alla qualità dei servizi (offerta tecnica)	punti 85/100
5.2. offerta relativa al prezzo (offerta economica)	punti 15/100

Art. 17 - Divieto di cessione e subappalto del servizio

E' vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto con eventuale risarcimento del danno causato. In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'aggiudicatario. In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di prestazioni sociali a favore di minori ed educative a favore di persone disabili e fragili, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto.

Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso di presa in carico degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che "l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art.

42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto.”

Art. 18 - Penalità

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale fossero constatate e contestate inadempienze, rispetto alle disposizioni deducibili dal presente capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, e fatto salvo il diritto della Ditta Aggiudicataria a presentare proprie controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

1. per ogni ora e frazione di servizio che venga omesso senza giustificazione accertata dal Comune, verrà applicata una penale di € 100,00;
2. per ogni attività prevista nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che non venga realizzata senza il consenso del Comune, verrà applicata una penale di € 400,00;
3. per inadempienze dovute al trattamento economico assicurativo e previdenziale del personale, verrà applicata una penale corrispondente all'omessa prestazione;
4. per ogni giorno di ritardo, rispetto alla richiesta del Servizio Sociale Associato, nella sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, verrà applicata una penale di € 250,00;
5. per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui ai precedenti punti il Comune applicherà penali variabili da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 giornaliera, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile.

In caso di recidività, le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione formale dell'inadempienza, alla quale la Ditta Aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Il Comune, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta o sulla cauzione definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 19, il Comune ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 19 - Risoluzione del rapporto contrattuale – Recesso

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente Capitolato e ritenuti essenziali ai fini della piena, adeguata ed efficace funzionalità dell'intervento, il contratto potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di subappalto;

- b) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Servizio Sociale Associato volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- c) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai minori;
- d) cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;
- e) inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- f) violazione delle norme di sicurezza;
- g) ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane;
- h) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- i) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- j) per interruzione non motivata del servizio;
- k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per due volte consecutive previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- l) in caso di dichiarazioni mendaci;
- m) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- n) mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- o) per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- p) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato con PEC, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato in

contratto. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

Art. 20 - Cauzioni

A garanzia dell'adempimento del contratto, **a pena di esclusione**, l'appaltatore è tenuto a versare una cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione del servizio, una cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, non viene richiesta sulla base di quanto disposto dall'art. 1 comma 4 del D.L 76 del 16-07-2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020).

La **cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa) come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'appaltatore è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza

Art. 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, comprese quelle inerenti la copia del contratto medesimo, e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria) sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

Art. 22 - Clausola compromissoria e Foro competente

Ai sensi dell'art.209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Art. 23 - Norme finali

Tutte le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario. Per tutte le modalità dell'appalto non disciplinate nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile.

Il presente capitolato si compone di n° 23 articoli.